

Contratto Collettivo di Lavoro

***per il settore delle pulizie
nella Svizzera tedesca***

valido del 1. aprile 2007

Contratto Collettivo di Lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca

tra

Allpura

Verband Schweizer Reinigungs-Unternehmen

e



**Die Gewerkschaft.
Le Syndicat.
Il Sindacato.**



INDICE

1. Scopo e obiettivo	5
2. Disposizioni generali	5
3. Contratto individuale di lavoro	6
4. Categorie	7
5. Salari	8
6. Orario di lavoro	9
7. Ore supplementari	9
8. Giorni festivi	10
9. Congedo pagato	10
10. Salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera	10
11. Prevenzione degli infortuni	11
12. Copertura in caso di infortunio	11
13. Diritto allo stipendio in caso di malattia, maternità e parto	12
14. Diverse indennità	12
15. Ferie	13
16. Previdenza professionale	14
17. Periodo di prova e termine di preavviso	14
18. Tutela della propria personalità	14
19. Commissione paritetica	15
20. Contributo alle spese d'esecuzione	15
21. Libertà sindacale	15
22. Piano sociale	15
21. Garanzia di invariabilità dei diritti acquisiti	15
24. Applicazione e rispetto del CCL	15
25. Clausola di pace sociale	17
26. Risoluzione delle divergenze di opinione	17
27. Durata del CCL	18
28. Appendici	20
Appendice 1	21
Appendice 2	22
Appendice 5	24
Appendice 6	26
Elenchi degli indirizzi delle segreterie dei sindacati	27
Moduli per il rimborso	29

1. Scopo e obiettivo Nell'interesse dei membri di Allpura, di seguito «datore di lavoro», e delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori, di seguito anche «dipendenti», il presente CCL persegue lo scopo di:

- offrire condizioni di assunzione e di lavoro moderne;
- creare premesse che consentano ai dipendenti e ai superiori di sviluppare le proprie qualità e capacità professionali;
- garantire che i dipendenti e le loro associazioni possano collaborare attivamente alla realizzazione delle condizioni di assunzione e di lavoro;
- garantire lo sviluppo sociale ed economico del settore;
- coinvolgere attivamente i dipendenti nella preparazione di decisioni imprenditoriali;
- rappresentare in modo vincolante i diritti e i doveri reciproci;
- regolare le divergenze di opinione e gli interessi di entrambe le parti nel quadro di una cultura di collaborazione riconoscendone il valore;
- garantire l'equiparazione e il trattamento paritario dei dipendenti;
- promuovere la formazione del personale;
- consentire a donne e uomini l'accesso a tutte le attività dei Facility Services e a tutti i livelli gerarchici e sostenere gli sviluppi in modo tale da poter coordinare l'attività lavorativa, di assistenza e domestica;
- non tollerare un comportamento discriminatorio e di prendere i provvedimenti necessari contro le molestie sessuali;
- rispettare e promuovere la sicurezza sul lavoro dei dipendenti;
- rispettare il principio di fedeltà e della fiducia;
- tutelare l'atmosfera di lavoro.

2. Disposizioni generali

2.1 1 Campo
d'applicazione

2.1.1

Il presente contratto collettivo di lavoro (di seguito chiamato «CCL») ha validità per tutte le aziende o parti di aziende nazionali ed internazionali operanti nei cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obwaldo, Nidwaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea città, Basilea campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e di pulizia speciale all'esterno e all'interno di edifici di qualsiasi tipo.

2.1.2¹

2.1.3²

Il presente contratto collettivo di lavoro ha validità fino al e con livello caposquadra/direttore (o direttrice) dello stabile, i quali svolgono operazioni di pulizia. Ne sono esclusi le collaboratrici e i collaboratori dei quadri dal livello Responsabili di settore e con funzioni di di quadro

¹ Articolo sospeso dal 1° aprile 2007.

² Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

simili come Branch Manager e Direttore di settore, personale amministrativo, personale tecnico (calcolo) e personale addetto alle vendite. Ne sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani assunti durante le ferie fino al 18° anno di età compiuto.

2.1.4³

Per gli apprendisti il presente CCL è valido fatta eccezione per gli artt. 3, 4, 7, 17 nonché per le appendici 5 e 6 (accordi salariali).

2.1.5

Il datore di lavoro è tenuto ad applicare il presente CCL a tutte le dipendenti e a tutti i dipendenti che rientrano in questo campo di applicazione. Ogni dipendente aderisce al CCL ai sensi dell'art. 356b CO mediante sottoscrizione del proprio contratto individuale di lavoro.

2.2 Diritto applicabile

Salvo diverso accordo stabilito nel presente CCL, vigono le disposizioni di legge applicabili al rapporto tra le parti contrattuali (art. 356 e segg. del CO). Nel rapporto tra il datore di lavoro ed i singoli dipendenti vige il presente CCL. Se nel CCL il rapporto tra le due parti non viene regolamentato, valgono le disposizioni di legge contenute nel Codice delle obbligazioni, nella legge sulle pari opportunità, nella legge sulla partecipazione e nella legge sul lavoro. Sono inoltre applicabili i decreti in materia di diritto previdenziale relative all'AVS, all'AI, all'AD, alla LAINF, alla LPP nonché ad altre leggi federali come la legge sulla protezione dei dati, la legge sul diritto d'autore, ecc. comprese tutte le relative ordinanze.

2.3 Accordi complementari

Ai fini dell'integrazione e della precisazione del presente CCL, le parti contrattuali concordano accordi complementari sotto forma di appendici da considerare come parte integrante del presente CCL.

2.4 Rapporto con altri contratti già esistenti

Qualora al momento della stipula del presente contratto esistano altri CCL nello stesso campo di applicazione, viene applicato il principio di convenienza: vigono le disposizioni più favorevoli al/alla dipendente.

2.5 Divieto di stipula di CCL sfavorevoli

I sindacati firmatari si impegnano, in seguito alla stipula del presente CCL, a non stipulare altri CCL nel settore delle pulizie, né contratti individuali con altre ditte che non contengano almeno disposizioni simili.

3. Contratto individuale di lavoro

3.1

Al momento dell'assunzione il datore di lavoro e il/la dipendente sottoscrivono un contratto individuale di lavoro contenente almeno i seguenti dati: la categoria professionale, le normali ore di lavoro settimanali medie (su base mensile) e il salario.

³ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

3.2

Il contratto individuale di lavoro prevede espressamente che il presente CCL, di cui al/alla dipendente viene consegnata una copia al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ne sia parte integrante.

4. Categorie

4.1 Categoria Pulizie ordinarie

Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare secondo quanto previsto nell'appendice 1, svolti sotto forma di un incarico permanente generalmente dalla stessa persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:

Addetto/a alle pulizie ordinarie I:

dipendenti con compiti di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.

Addetto/a alle pulizie ordinarie II:

dipendenti con compiti di pulizie ordinarie dal 3° anno di servizio compiuto.

Addetto/a alle pulizie ordinarie III:

dipendenti con compiti di pulizie ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto.

Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra:

dipendenti che svolgono lavori di pulizia cui vengono affidati anche compiti di direzione e di controllo. Il loro salario viene stabilito nel contratto individuale.

4.2 Categoria Pulizie speciali

Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta secondo quanto previsto nell'appendice 1, svolti sotto forma di un incarico singolo generalmente da diverse squadre. Per l'esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell'uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:

Addetto/a alle pulizie speciali I:

dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto incluso.

Addetto/a alle pulizie speciali II:

dipendenti in possesso di 4 anni di esperienza professionale o di un certificato di capacità federale (addetto alla pulizia degli edifici), con compiti di pulizia speciale.

Addetto/a alle pulizie speciali III:

dipendenti con certificato di capacità federale o con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra:

dipendenti che svolgono lavori di pulizia speciale cui vengono affidati anche compiti di direzione e di controllo. Il loro salario viene stabilito nel contratto individuale.

4.3⁴ Categoria
Pulizia di ospedali

Nella categoria «Pulizia degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «Pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case degli anziani e di cura.

Addetto/a alle pulizie di ospedali I:

dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.

Addetto/a alle pulizie di ospedali II:

dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 3° anno di servizio compiuto.

Addetto/a alle pulizie di ospedali III:

dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra:

dipendenti che svolgono lavori di pulizia cui vengono affidati anche compiti di direzione e di controllo. Il loro salario viene stabilito nel contratto individuale.

5. Salari

5.1⁵

I salari minimi sono stabiliti nelle appendici 5 e 6.

5.2⁶

Dal 2007 viene introdotto gradualmente il pagamento di un 13° salario mensile nella pulizia ordinaria secondo l'appendice 5, qualora il rapporto di assunzione duri da oltre tre mesi.

5.3⁷

I dipendenti della categoria «Pulizia speciale» e «Pulizia degli ospedali» hanno diritto ad un 13° salario mensile qualora il rapporto di lavoro duri da oltre tre mesi. Qualora il rapporto di lavoro non sia durato neanche un anno civile, sussiste il diritto ad un pro-rata. Sul 13° salario mensile non vengono versati indennizzi per ferie o giorni festivi. Sull'indennità per il servizio di picchetto non viene versato alcun 13° salario. Il 13° salario mensile può essere versato mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga.

⁴ Articolo introdotto dal 1° aprile 2007.

⁵ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

⁶ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

⁷ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

5.4⁸

Un eventuale adeguamento dei salari verrà verificato secondo quanto stabilito nelle appendici 5 e 6. Non sussiste alcuna compensazione automatica del rincaro.

5.5⁹

6. Orario di lavoro

6.1

L'orario settimanale di lavoro è stabilito nel contratto individuale di lavoro.

6.2¹⁰

L'orario di lavoro relativo ad un'attività lavorativa al 100% consta al massimo di 42 ore a settimana.

6.3¹¹

6.4

Il lavoro svolto dalle ore 6.00 alle ore 20.00 viene considerato lavoro diurno, mentre il lavoro svolto dalle ore 20.00 alle ore 23.00 viene considerato lavoro serale. Il lavoro svolto dalle ore 23.00 alle ore 6.00 è considerato lavoro notturno. Il lavoro notturno temporaneo viene compensato con un supplemento del 25%.

6.5

Il lavoro svolto nel periodo di tempo compreso tra le ore 23.00 del sabato e le ore 23 della domenica viene considerato lavoro domenicale. I/Le dipendenti che normalmente non svolgono il lavoro domenicale o nei giorni festivi ricevono, in caso di impiego straordinario, un supplemento del 50% sul salario.

7. Ore supplementari

7.1

Per lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di carenza temporanea, limitata nel tempo, di forza lavoro, la collaboratrice o il collaboratore può essere chiamata/o a fornire le proprie prestazioni anche oltre l'ordinario orario di lavoro. In tali casi (salvo diversamente previsto dalla LL) tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori sono tenuti a prestare ore supplementari di servizio.

7.2

Il saldo delle ore supplementari calcolate a fine dicembre deve essere compensato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

7.3

Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

⁸ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

⁹ Articolo sospeso dal 1° aprile 2007.

¹⁰ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

¹¹ Articolo sospeso dal 1° aprile 2007.

7.4

Per le ore di lavoro straordinario eccedente il numero massimo di ore di lavoro settimanali di 50 ore vigono le disposizioni della legge sul lavoro.

8. Giorni festivi

8.1¹²

I dipendenti del settore della pulizia speciale ed ospedaliera mantengono il loro diritto al salario per un giorno festivo esentato dallo svolgimento dell'attività lavorativa, qualora avessero dovuto lavorare in quel determinato giorno. Per ogni anno civile vengono pagati 8 giorni festivi cantonali oltre al 1° agosto.

8.2

Per i dipendenti nel settore della pulizia ordinaria vigono le disposizioni dell'accordo sul salario.

9. Congedo pagato

per il decesso del/la coniuge, padre, madre, figlio	3 giorni
per il decesso di fratelli/sorelle o suoceri	1 giorno
per il proprio matrimonio	3 giorni
per la nascita di un proprio figlio	1 giorno
per reclutamento	a seconda dei giorni di servizio
per una propria ispezione militare	1 giorno
per trasloco	1 giorno/anno
per quadri eletti ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti	1 giorno/anno

10. Salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera

10.1

Per i giorni nei quali il/la dipendente non può recarsi al lavoro poiché obbligato/a a prestare il servizio militare obbligatorio svizzero o un servizio equivalente (protezione civile o servizio civile), questi ha diritto alle seguenti indennità percentuali:

	<i>non coniugati senza obblighi di sostentamento</i>	<i>Coniugato Non coniugati con obblighi di sostentamento</i>
<i>Scuola reclute e corsi per quadri</i>	50%	75%
<i>Altri servizi militari:</i>		
– fino a 4 settimane per ogni anno civile	100%	100%
– oltre 4 settimane (max. 21 settimane per ogni anno civile)*	100%	100%

*qualora il rapporto di lavoro venga proseguito per almeno 12 mesi dopo la conclusione.

10.2¹³

Il rimborso della compensazione del salario (IPG) è a carico del datore di lavoro, fin quando questo non superi il salario. Il pagamento del salario secondo gli artt. 324a e 324b del CO è comunque dovuto.

¹² Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

¹³ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

11. Prevenzione degli infortuni

11.1

Le imprese prendono le misure necessarie ai fini della tutela della sicurezza del/della dipendente. Vengono applicate le misure preventive ordinate dalle autorità competenti. I/Le dipendenti comunicano al loro datore di lavoro e al suo sostituto eventuali vizi del materiale o delle strutture, qualora questi vengano individuati. Il datore di lavoro è tenuto a predisporre la quantità necessaria dei mezzi necessari affinché questi siano subito disponibili e a mettere a disposizione il kit di pronto soccorso in caso di lavori a rischio di infortunio.

11.2

Tutti i lavori devono essere eseguiti sotto stretta osservanza delle norme di sicurezza cantonali e federali.

12. Copertura in caso di infortunio

12.1

I/Le dipendenti sono assicurati/e contro i rischi di infortuni professionali e non professionali secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

12.2

Qualsiasi infortunio deve essere denunciato immediatamente, al più tardi il giorno seguente, alla direzione commerciale (servizi al personale) oppure ai suoi rappresentanti. In caso contrario, il datore di lavoro non risponde di ritardi nel rimborso di indennità.

12.3

L'indennità per perdita di guadagno corrisponde alle prestazioni previste nella LAINF.

12.4

Il datore di lavoro si fa carico del pagamento dei giorni di attesa per un tempo limitato secondo l'art. 324b del CO, a condizione che il/la dipendente abbia presentato i documenti di prova e che l'assicurazione contro gli infortuni abbia approvato il caso.

12.5

I premi per l'assicurazione contro infortuni non professionali sono a carico del/della dipendente. Contro infortuni non professionali sono assicurati soltanto i/le dipendenti che lavorano almeno 8 ore alla settimana.

13. Diritto allo stipendio in caso di malattia, maternità e parto

- 13.1 Salario in caso di malattia
- 13.1.1*
Il datore di lavoro assicura contro un'eventuale perdita di salario in caso di malattia tutti i dipendenti delle categorie «pulizia ordinaria», «pulizia speciale» e «pulizia di ospedali» con un grado di occupazione di almeno 12,5 ore regolari alla settimana.
- 13.1.2*
I premi per tale assicurazione vengono equamente ripartiti tra il datore di lavoro e il/la dipendente.
- 13.1.3*
Al termine del periodo di prova i dipendenti con un grado di occupazione di almeno 12,5 ore regolari a settimana hanno diritto, in caso di malattia, a partire dal 3° giorno incluso, all'80% dell'ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi) per la durata di 730 giorni per ogni caso di malattia.
- 13.1.4*
Se il caso non è assicurato (grado di occupazione regolare con meno di 12,5 ore a settimana, età AVS, periodo di prova, riserve, le ricadute di malattie precedenti, ecc.), il datore di lavoro è tenuto a prendersi carico delle prestazioni stabilite dalla legge.
- 13.2 Congedo di maternità
- 13.2.1*¹⁴
Dopo il parto, la dipendente ha diritto ad un congedo di maternità di 16 settimane. L'indennità ammonta ad almeno l'80% dell'ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi).
- 13.2.2*¹⁵
Le dipendenti che non hanno diritto alle prestazioni secondo l'LIPG ricevono per almeno 8 settimane il pagamento del salario all'80%. Sono fatti salvi altri diritti di cui all'art. 324a del CO.
- 13.3 Comunicazione al datore di lavoro, certificato di incapacità al lavoro
- 13.3.1*
Il/La dipendente deve comunicare immediatamente eventuali assenze al datore di lavoro. Questi deve presentare un certificato di incapacità al lavoro al più tardi al 3° giorno di assenza.

14. Diverse indennità

- 14.1¹⁶ Trasporto
- Ai dipendenti che non vengono trasportati dalla ditta, e che non lavorano tutto il giorno nello stesso luogo, l'impresa versa un'indennità ai fini della copertura delle spese di viaggio sostenute con i mezzi di trasporto pubblici. Il tempo di viaggio da un cliente all'altro viene considerato tempo lavorativo; ne sono escluse le pause pranzo e le comuni pause

¹⁴ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

¹⁵ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

¹⁶ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

concesse dall'impresa. Il tempo di viaggio dalla propria abitazione al luogo di lavoro non è considerato tempo lavorativo. Al personale che in via del tutto eccezionale deve lavorare al di fuori del proprio luogo di lavoro e non viene trasportato dall'impresa, questa versa un'indennità pari alle spese effettive, al massimo tuttavia il prezzo di un biglietto FFS di 2° classe dalla stazione ferroviaria più vicina al suo solito luogo di lavoro. In caso di lavori all'esterno devono essere compensati il tempo e le spese di viaggio dal luogo di raccolta o, nel caso in cui questo non esista, dal domicilio dell'impresa al luogo di servizio.

- 14.2¹⁷ Pranzo I dipendenti che devono consumare il loro pranzo al di fuori del loro solito orario di lavoro e che lavorano almeno 6 ore al giorno, ricevono un'indennità giornaliera. L'indennità ammonta dal 2007 a CHF 14.–, dal 2008 a CHF 15.– e dal 2009 a CHF 16.–.
- 14.3 Indumenti da lavoro Gli indumenti da lavoro vengono messi a disposizione dal datore di lavoro. La pulizia e i rammendi di tali indumenti spettano al/alla dipendente. Il/La dipendente è tenuto/a ad indossare, durante il lavoro, gli indumenti da lavoro messi a disposizione dal datore di lavoro.
- 14.4 Riconoscimento Tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici ricevono dopo 10 anni di servizio e di fedeltà all'impresa successivamente ogni cinque anni un omaggio per anzianità di servizio sotto forma di un quarto del salario mensile.

15. Ferie

15.1

Il diritto alle ferie dei dipendenti ammonta nell'anno civile a:

- 5 settimane (25 giorni lavorativi) fino al 20° anno di età compreso;
- 4 settimane (20 giorni lavorativi) dall'anno civile nel quale viene compiuto il 21° anno di età;
- 5 settimane (25 giorni lavorativi) dall'inizio dell'anno civile nel quale viene compiuto il 50° anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati.

In caso di assunzione o licenziamento, il diritto alle ferie viene garantito pro rata temporis.

15.2

Le ferie devono essere stabilite entro e non oltre il 31 marzo dal datore di lavoro tenendo conto degli interessi legittimi del/della dipendente. Le ferie dei/delle dipendenti che vengono assunti/e nel corso dell'anno e dopo questa data verranno stabilite nel mese dopo l'assunzione. Il datore di lavoro può imporre ai/alle dipendenti di prendere le ferie quando la ditta dei clienti è chiusa.

¹⁷ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

16. Previdenza professionale

16.1

Se le disposizioni di legge vengono rispettate, i/le dipendenti vengono ammessi/e ad un'istituzione ai fini della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo l'LPP. I requisiti per l'ammissione e la concessione di prestazioni sono stabiliti esclusivamente nei regolamenti delle istituzioni previdenziali.

16.2

Il versamento dei premi viene effettuato pariteticamente (50% a carico del datore di lavoro – 50% a carico del/della dipendente, indipendentemente dall'età di quest'ultimo/a). La riscossione viene effettuata dal datore di lavoro.

16.3

Il datore di lavoro fa in modo che i/le suoi/sue dipendenti ricevano ogni anno dalla cassa previdenziale un conteggio LPP individuale.

17. Periodo di prova e termine di preavviso

17.1

Il periodo di prova si svolge nel primo mese di un rapporto di lavoro. Il periodo di prova può essere prolungato al massimo di tre mesi mediante accordo scritto.

17.2

Fine del rapporto di lavoro:

la disdetta del rapporto di lavoro deve essere presentata per iscritto previa osservanza dei seguenti termini di preavviso:

- a) durante il periodo di prova*
7 giorni
- b) nel 1° anno di assunzione*
1 mese calcolato dal termine del mese civile
- c) dal 2° fino al 9° anno di lavoro*
2 mesi dalla fine di un mese civile
- d) dal 10° anno di lavoro*
3 mesi dalla fine di un mese civile

Un rapporto di lavoro a tempo determinato termina allo scadere della durata concordata senza la necessità di una disdetta.

18. Tutela della propria personalità

I dipendenti hanno diritto ad una tutela completa della propria personalità sul posto di lavoro. In caso di trattamento illecito o inadeguato da parte dei superiori o di altri colleghi, i diretti interessati hanno il diritto di presentare un reclamo.

In particolar modo, è severamente vietata qualsiasi forma di molestia sessuale (fisica, verbale, visiva), nonché mobbing o comportamento razzista sul posto di lavoro. Le molestie sessuali, il mobbing e il com-

portamento razzista vengono considerati una violazione degli obblighi generali sul posto di lavoro e possono comportare il licenziamento senza preavviso.

I referenti sono le parti contrattuali, la commissione del personale, la commissione paritetica e/o un mediatore appositamente incaricato.

19. Commissione paritetica

Per la Commissione Paritetica della Svizzera tedesca nonché per le commissioni paritetiche regionali vengono applicati l'art. 24 del CCL e le appendici 2 e 3.

20. Contributo alle spese d'esecuzione¹⁸

Per la copertura delle spese d'esecuzione del CCL nonché per il perfezionamento professionale dei/delle dipendenti soggetti/e al presente CCL, la ditta riscuote mensilmente a favore della commissione paritetica un contributo alle spese d'esecuzione pari allo 0,6% del salario AVS dei/delle dipendenti nel campo di applicazione del presente CCL. Di tale contributo d'esecuzione il datore di lavoro versa lo 0,2% (0,1% di spese d'esecuzione e 0,1% come contributo al perfezionamento professionale), mentre il dipendente versa lo 0,4% (0,3% di spese d'esecuzione e 0,1% come contributo al perfezionamento professionale). Gli apprendisti devono versare un contributo per le spese d'esecuzione pari a CHF 1.– al mese.

21. Libertà sindacale

L'appartenenza o la non appartenenza ad un'associazione del personale non può comportare alcuno svantaggio per i/le dipendenti da parte del datore di lavoro.

22. Piano sociale

Qualora un'azienda prenda in esame misure drastiche per motivi economici, quali licenziamenti (ai sensi dell'articolo 335d del CO), pensionamenti anticipati, questa è tenuta a prendere contatto con la commissione paritetica al fine di svolgere trattative su misure adeguate e, se necessario, adottare regolamenti in casi rigorosi.

23. Garanzia di invariabilità dei diritti acquisiti

I dipendenti non possono subire perdite di salario lordo in seguito all'entrata in vigore del presente contratto.

24. Applicazione e rispetto del CCL

24.1

Le parti contrattuali concordano l'esecuzione comune del CCL ai sensi dell'art. 357b del CO.

24.2¹⁹

Le parti contrattuali del CCL designano una Commissione Paritetica della Svizzera tedesca (CP Pulizia) ai fini dell'applicazione e del rispetto del CCL per tutta la durata del presente contratto.

¹⁸ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

¹⁹ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

24.3

La Commissione Paritetica centrale può delegare compiti alle Commissioni Paritetiche regionali.

24.4

Competenze della Commissione Paritetica:

su richiesta del datore di lavoro o del/della dipendente interessato/a, la CP valuta, in qualità di primo ufficio di riferimento, tutte le controversie tra i datori di lavoro, da una parte, e i loro lavoratori, dall'altra, in merito alla stipula, al contenuto e alla fine dei rapporti di lavoro. Alle CP centrali e regionali sono affidati, in particolare, i seguenti compiti e competenze:

1. il rispetto dell'azione di accertamento;
2. il controllo nelle aziende e sui posti di lavoro dell'osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l'osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero);
3. l'infrazione e la riscossione di pene convenzionali nonché il trasferimento di spese per controlli e spese processuali.

Un datore di lavoro o un/una dipendente può opporsi ad eventuali decisioni della CP Pulizia appellandosi alla CP stessa entro 20 giorni dalla comunicazione mediante domanda motivata per iscritto e presentare richieste scritte.

Il rispetto dell'azione di accertamento concernente il contributo alle spese d'esecuzione spetta alla CP Pulizia;

24.5 Pene convenzionali

La CP Pulizia può infliggere al datore di lavoro e al/alla dipendente, che violano gli obblighi del contratto collettivo di lavoro, una pena convenzionale da saldare entro il termine di un mese dalla notifica della decisione.

- a) La pena convenzionale viene determinata innanzitutto in modo tale da impedire al datore di lavoro e al/alla dipendente di commettere in futuro ulteriori violazioni del CCL.
- b) L'importo viene determinato in modo cumulativo in base ai seguenti criteri:
 1. ammontare delle prestazioni pecuniarie tenute nascoste dai datori di lavoro ai/alle loro dipendenti;
 2. violazione delle disposizioni non pecuniarie delle disposizioni del CCL;
 3. circostanza in cui un datore di lavoro o un/una dipendente che commette la violazione, e che è costituito in mora dalle parti contrattuali, soddisfa già completamente o in parte i suoi obblighi;
 4. violazioni al contratto collettivo di lavoro avvenute una sola volta o più volte;
 5. ripetizioni di violazioni al contratto collettivo di lavoro;
 6. dimensioni dell'azienda;
 7. circostanza in cui i/le dipendenti fanno valere i loro diritti individuali o si prevede che questi li facciano valere in un prossimo futuro.
- c) In caso di violazione delle disposizioni normative del CCL può essere pronunciata una pena convenzionale massima pari a CHF 50'000.– per il datore di lavoro e CHF 5'000.– per il/la dipendente.

24.6 Spese per controlli	La CP Pulizia può addebitare le spese dei controlli sostenute ed imputate ai datori di lavoro o ai/alle dipendenti, per i quali secondo i controlli effettuati risulta che abbiano violato gli obblighi del CCL.
24.7 Spese processuali	La CP Pulizia può addebitare le spese processuali ai datori di lavoro o ai/alle dipendenti che hanno violato le disposizioni del CCL secondo l'art. 357b del CO.
25. Clausola di pace sociale	<p>Le parti del CCL si impegnano a tutelare la pace sul posto di lavoro qualora si tratti di oggetti regolati nel presente contratto (CCL e relative appendici).</p> <p>Le parti contraenti del CCL garantiscono di evitare, in tale ambito, turbative collettive nei rapporti stabiliti dal contratto di lavoro.</p>

26. Risoluzione delle divergenze di opinione

26.1 Conciliazione	<p>Ogni parte contraente del CCL può richiedere che, ai fini della conciliazione di eventuali divergenze tra Allpura e i sindacati firmatari del contratto, venga convocato un mediatore o una mediatrice. Qualora le parti contraenti del CCL coinvolte nella conciliazione non riescano ad accordarsi entro 30 giorni dall'arrivo della domanda sulla persona del/della mediatore/trice, la parte del datore di lavoro e quella del dipendente sono tenute a presentare ciascuna una proposta vincolante entro altri 15 giorni; in tal caso si procederà al sorteggio.</p> <p>I dettagli concernenti in particolar modo la scadenza e la durata massima della conciliazione verranno stabiliti mediante un accordo scritto di mediazione. Le parti contraenti del CCL possono concordare, prima dell'inizio o durante la conciliazione, che al/alla mediatore/trice venga trasferita una competenza arbitrale riguardo a questioni ancora soggette a controversie. Un tale patto d'arbitrato necessita della forma scritta. In tal caso il/la mediatore/trice in qualità di arbitro unico emette una sentenza arbitrale definitiva e vincolante per tutte le parti contraenti, salvo ricorso in cassazione secondo gli artt. 9 e 36 del concordato sull'arbitrato.</p> <p>Una conciliazione in caso di divergenze nelle trattative annuali sui salari art. 5 CCL deve essere stipulata entro e non oltre metà gennaio dell'anno successivo.</p> <p>Il/La mediatore/trice invita entrambe le parti contraenti ad un colloquio e le ascolta. Questo/a, qualora espressamente richiesto da entrambe le parti, può presentare una proposta di risoluzione. Qualora le parti coinvolte nel processo non accettino la proposta di risoluzione entro 15 giorni dall'apertura del processo, la proposta viene considerata rifiutata.</p> <p>Ogni parte si assume le proprie spese. L'indennizzo del/della mediatore/trice nonché le ulteriori spese legate alla conciliazione vengono ripartite equamente tra il datore di lavoro e il dipendente. Per tutta la durata della conciliazione non sono consentite controversie in pubblico.</p>
--------------------	--

26.2 Tribunale arbitrale

Per le controversie legali tra le parti del CCL sull'interpretazione e l'applicazione del presente CCL e delle relative appendici, che non possono essere accomodate tramite una conciliazione conformemente al punto 26.1, è competente, escludendo i tribunali ordinari, un tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale si compone di tre persone. All'una, da una parte, e i sindacati firmatari del contratto, dall'altra, nominano ciascuna un arbitro.

Qualora una parte del CCL desideri appellarsi al tribunale arbitrale, questa è tenuta a comunicarlo all'imputato/agli imputati con comunicazione scritta in cui indica contemporaneamente un arbitro. Anche l'imputato/gli imputati nomina/nominano un arbitro entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Entro altri 30 giorni le parti processuali devono quindi nominare di comune accordo il/la presidente del tribunale arbitrale. Qualora l'imputato/gli imputati presenti/presentino in ritardo la nomina del loro arbitro o le parti non riescano ad accordarsi su un/una presidente, verrà interpellato/a il/la presidente del Tribunale Federale ai fini della nomina di questa figura.

Il tribunale arbitrale stabilisce la procedura da applicare. Salvo diversi regolamenti, vigono quelli del concordato del 27 marzo 1969 sull'arbitrato nonché, a titolo sussidiario, il codice di procedura civile del Cantone Zurigo.

La procedura deve essere la più semplice possibile; le parti hanno diritto, tuttavia, in ogni caso ad un verdetto scritto motivato. La decisione del tribunale arbitrale è definitiva, salvo ricorso in cassazione secondo gli artt. 9 e 36 del concordato.

Le spese e gli indennizzi vengono stabiliti dal tribunale arbitrale. Per tutta la durata della procedura d'arbitrato non sono consentite controversie in pubblico.

26.3 Disponibilità alle trattative

Qualora, durante la durata contrattuale del CCL, una questione importante concernente il rapporto contrattuale necessiti, in via del tutto eccezionale, di una modifica o di un'integrazione del CCL, delle relative appendici o di altri accordi, le parti contraenti del CCL dovranno eseguire trattative in merito a tali questioni.

27. Durata del CCL

27.1²⁰

Il presente contratto entra in vigore contemporaneamente alla concessione della dichiarazione di obbligatorietà generale e ha validità fino al 31 dicembre 2009.

27.2

Allo scadere di tale periodo il contratto viene prorogato tacitamente di un ulteriore anno qualora non venga disdetto prima da una delle due parti contraenti.

²⁰ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

27.3²¹

Il presente contratto può essere disdetto non prima del 31 dicembre 2007. Il periodo di preavviso è di 6 mesi dalla fine di un anno civile. La disdetta deve essere notificata tramite raccomandata.

²¹ Articolo modificato dal 1° aprile 2007.

28. Appendici

Le seguenti appendici costituiscono parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro:

Appendice 1:

Descrizione del lavoro «Pulizie ordinarie/speciali»

Appendice 2²²:

Giorni festivi retribuiti per dipendenti nel settore delle pulizie speciali ed ospedaliere

Appendice 3:

Statuti dell'associazione Commissione Paritetica nella Svizzera tedesca

(consultabili presso l'ufficio)

Appendice 4:

Regolamento concernente i contributi per le spese d'esecuzione e il finanziamento secondo gli artt. 20 e 24 del CCL

(consultabile presso l'ufficio)

Appendice 5²³:

Accordo salariale sulle pulizie ordinarie e speciali

Appendice 6²⁴:

Accordo salariale sulla pulizia di ospedali

Berna Zurigo, 10 aprile 2006

Allpura

Jasmine Stebler
Presidente

Hans Peter Abegglen
Vicepresidente

Unia

Rita Schiavi
Direzione

Hans Ueli Scheidegger
Direzione

SYNA

Guido Bechtiger
Segretario centrale

Arno Kerst
Direzione

vpod

Christine Goll
Presidente

Stefan Giger
Segretario centrale

²² Appendice modificata dal 1° aprile 2007.

²³ Appendice modificata dal 1° aprile 2007.

²⁴ Appendice introdotta dal 1° aprile 2007.

Appendice 1

Descrizione del lavoro «Pulizie ordinarie/speciali»

Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla stessa persona in un edificio. Le seguenti mansioni rientrano tra le operazioni di pulizia ordinaria:

1. Pulizie ordinarie

Svuotare, pulire

Posaceneri, cestini per la carta, contenitori dei rifiuti.

Spolverare / strofinare ad umido

Scrivanie, tavoli, sedie, panche, gambe di sedie e tavoli, telefoni, quadri, termosifoni, battiscopa, estintori, mobili imbottiti, mobili per visitatori, ringhiere delle scale, scorrimano, davanzali, fotocopiatrici, fax, monitor PC, proiettori di lucidi, portaombrelli, appendiabiti, rimuovere ragnatele.

Togliere le impronte

Mobili, porte, facciate/porte di vetro, superfici portaoggetti / facciate con cassette, interruttori della luce / interruttori.

Pulire

Lavabo, specchio, lavello, distributore asciugamani, WC, orinatoi, rimuovere le incrostazioni di urina, parete, pannelli, rubinetti, dispenser per sapone, decalcificare, cucine componibili (esternamente), vasche da bagno/doccia, porte, facciate di vetro, porte di vetro.

Controllo, quando necessario riempire

Dispenser per sapone, asciugamani, carta igienica, contenitori igienici.

Pulizia pavimenti: pavimentazione rigida

lavare con straccio umido, risciacquare tutta la superficie, risciacquare localmente, lucidare con spray, passare macchina pulitrice, passare l'aspirapolvere o lo straccio.

Pulizia pavimenti: pavimenti tessili

Passare l'aspirapolvere su tappeti, passare l'aspirapolvere su tutta la superficie, smacchiare, passare l'aspirapolvere sugli zerbini.

2. Pulizie speciali

Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta, svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l'esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell'uso di prodotti chimici. Le seguenti mansioni rientrano tra le operazioni di pulizia speciale:

Pulizia delle parti esterne degli edifici

Finestre, facciate.

Pulizia di edifici di nuova costruzione

Pulizia di nuovi edifici.

Pulizia relativa a traslochi

Giorni festivi retribuiti nei diversi cantoni ai dipendenti nel settore delle pulizie speciali ed ospedaliere

<i>Argovia</i>	<i>Basilea Campagna</i>	<i>Lucerna</i>
Capodanno	Capodanno	Capodanno
Berchtoldstag	Venerdì santo	Venerdì santo
Venerdì santo	ì di Pasquetta	Lunedì di Pasquetta
Lunedì di Pasquetta	1° maggio	Ascensione
Ascensione	Ascensione	Lunedì di Pentecoste
Lunedì di Pentecoste	Lunedì di Pentecoste	Corpus Domini
Festa nazionale	Festa nazionale	Festa nazionale
Natale	Natale	Ferragosto
S. Stefano	S. Stefano	Natale
<i>Appenzello Esterno/ Interno</i>	<i>Berna</i>	<i>Nidvaldo</i>
Capodanno	Capodanno	Capodanno
Venerdì santo	Berchtoldstag	Venerdì santo
Lunedì di Pasquetta	Venerdì santo	Lunedì di Pasquetta
Ascensione	Lunedì di Pasquetta	Ascensione
Lunedì di Pentecoste	Ascensione	Lunedì di Pentecoste
Festa nazionale	Corpus Domini **	Corpus Domini
24 dicembre *	Lunedì di Pentecoste	Festa nazionale
Natale	Festa nazionale	Ferragosto
S. Stefano	Natale	Ognissanti
31 dicembre *	S. Stefano ***	Natale
	** – Laufen	
	*** – cantone rimanente	<i>Obvaldo</i>
<i>Appenzello Esterno</i>		Capodanno
<i>Interno</i>	<i>Glarona</i>	Venerdì santo
Capodanno	Capodanno	Lunedì di Pasquetta
Venerdì santo	Venerdì santo	Ascensione
Lunedì di Pasquetta	Lunedì di Pasquetta	Lunedì di Pentecoste
Ascensione	Ascensione	Corpus Domini
Lunedì di Pentecoste	Lunedì di Pentecoste	Festa nazionale
Corpus Domini	Festa nazionale	Ferragosto
Festa nazionale	Näfelserfahrt	Ognissanti
Ognissanti	Natale	Natale
Natale	S. Stefano	
 		<i>Sciaffusa</i>
<i>Basilea Città</i>	<i>Grigioni</i>	Capodanno
Capodanno	Capodanno	Berchtoldstag
Venerdì santo	Berchtoldstag	Venerdì santo
Lunedì di Pasquetta	Venerdì santo	Lunedì di Pasquetta
1° maggio	Lunedì di Pasquetta	Ascensione
Ascensione	Ascensione	Lunedì di Pentecoste
Lunedì di Pentecoste	Lunedì di Pentecoste	Festa nazionale
Festa nazionale	Festa nazionale	Natale
Natale	Natale	S. Stefano
S. Stefano	S. Stefano	

²⁵ Appendice modificata dal 1° aprile 2007.

* solo il pomeriggio

<i>Svitto</i>	Festa nazionale
Capodanno	Natale
Venerdì santo	S. Stefano
Lunedì di Pasquetta	
Ascensione	<i>Zugo</i>
Corpus Domini	Capodanno
Lunedì di Pentecoste	Venerdì santo
Festa nazionale	Lunedì di Pasquetta
Ferragosto	Ascensione
Natale	Corpus Domini
	Lunedì di Pentecoste
<i>Soletta</i>	Festa nazionale
Capodanno	Ferragosto
Venerdì santo	Natale
Lunedì di Pasquetta	
Ascensione	<i>Zurigo</i>
Corpus Domini	Capodanno
Lunedì di Pentecoste	Venerdì santo
Festa nazionale	Lunedì di Pasquetta
Ferragosto	1° maggio
Natale	Ascensione
	Lunedì di Pentecoste
<i>San Gallo</i>	Festa nazionale
Capodanno	Natale
Venerdì santo	S. Stefano
Lunedì di Pasquetta	
Ascensione	
Lunedì di Pentecoste	
Festa nazionale	
Ognissanti	
Natale	
S. Stefano	
<i>Uri</i>	
Capodanno	
Venerdì santo	
Lunedì di Pasquetta	
Ascensione	
Corpus Domini	
Lunedì di Pentecoste	
Festa nazionale	
Ferragosto	
Natale	
<i>Turgovia</i>	
Capodanno	
Berchtoldstag	
Venerdì santo	
Lunedì di Pasquetta	
Ascensione	
Lunedì di Pentecoste	

Appendice 5²⁶

Accordo salariale sulle pulizie ordinarie e speciali

Tabella salario
minimo

1. Categoria «Pulizie ordinarie» (def. sec. art. 4.1 del CCL)

	Dall'1.4.2007	Dal 2008	Dal 2009
Addetto/a alle pulizie ordinarie I	16.60	16.65	16.70
13° Salario mensile	¼	½	¾
Addetto/a alle pulizie ordinarie II	16.80	16.85	16.90
13° salario mensile	¼	½	¾
Addetto/a alle pulizie ordinarie III	17.10	17.15	17.20
13° salario mensile	¼	½	¾
Direttore o direttrice dello stabile/ caposquadra (base trattative livello salariale III)	individuale	individuale	individuale

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all'8,33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10,64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie). Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento regolare del salario per il periodo di ferie è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi. I giorni festivi vengono compensati mediante un supplemento forfetario sul salario orario pari all'1,2%.
Il giorno di festa nazionale viene pagato qualora si debba lavorare in quel giorno.

2. Categoria «Pulizie speciali» (def. sec. art. 4.2 del CCL)

	Dall'1.4.2007	Dal 2008	Dal 2009
Addetto/a alle pulizie speciali I	18.70	18.90	19.10
13° salario mensile	100%	100%	100%
Addetto/a alle pulizie speciali II	21.20	21.40	21.60
13° salario mensile	100%	100%	100%

²⁶ Appendice modificata dal 1° aprile 2007.

Dall'1.4.2007 Dal 2008 Dal 2009

<i>Addetto/a alle pulizie speciali III</i>	25.30	25.60	26.00
13° salario mensile	100%	100%	100%

*Direttore o direttrice dello stabile/
caposquadra (base trattative*

<i>livello salariale III)</i>	individuale	individuale	individuale
13° salario mensile	100%	100%	100%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all'8,33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10,64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie). Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento regolare del salario per il periodo di ferie è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi. Il giorno di festa nazionale viene pagato qualora si debba lavorare in quel giorno.

Appendice 6²⁷

Accordo salariale Pulizie di ospedali

Tabella salario minimo 1. Categoria «Pulizie di ospedali» (def. sec. art. 4.3 del CCL)

	<i>Dall'1.4.2007</i>	<i>Dal 2008</i>	<i>Dal 2009</i>
<i>Addetto/a alle pulizie di ospedali I</i>	16.70	16.90	17.10
13° salario mensile	100%	100%	100%
<i>Addetto/a alle pulizie di ospedali II</i>	17.10	17.30	17.50
13° salario mensile	100%	100%	100%
<i>Addetto/a alle pulizie di ospedali III</i>	17.50	17.70	17.90
13° salario mensile	100%	100%	100%
<i>Direttore o direttrice dello stabile/ caposquadra (base trattative livello salariale III)</i>	individuale	individuale	individuale
13° salario mensile	100%	100%	100%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all'8,33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10,64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie). Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento regolare del salario per il periodo di ferie è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi. Il giorno di festa nazionale viene pagato qualora si debba lavorare in quel giorno.

Indennità per servizio di picchetto

Per il servizio di picchetto viene concessa un'indennità secondo la tabella seguente:

fino a 4 ore di servizio di picchetto	CHF 10.–
fino a 8 ore di servizio di picchetto	CHF 20.–
fino a 12 ore di servizio di picchetto	CHF 30.–
Oltre a 12 ore di servizio di picchetto	CHF 50.–

²⁷ Appendice introdotta dal 1° aprile 2007.

Segreteria regionali Unia

Aarau	Bachstrasse 41	5001 Aarau	062 834 94 60
Arbon	Rathausgasse 11	9320 Arbon	071 446 19 44
Baden	Dynamostrasse 3	5400 Baden	056 222 55 88
Basel	Rebgasse 1	4005 Basel	061 686 73 00
Bern	Monbijoustrasse 61	3007 Bern	031 385 22 22
Biel	Murtenstrasse 33	2501 Biel	032 329 33 33
Brig	Sebastiansplatz 2	3900 Brig	027 922 47 40
Burgdorf	Bahnhofstrasse 88	3400 Burgdorf	034 447 78 41
Döttingen	Hauptstrasse 20	5312 Döttingen	056 245 49 12
Frauenfeld	Gaswerkstrasse 9	8500 Frauenfeld	052 720 80 82
Fricktal	Zürcherstrasse 4	4332 Stein	062 873 13 87
Gerlafingen	Mühlegasse 8	4563 Gerlafingen	032 675 44 25
Graubünden	Engadinstrasse 2	7002 Chur	081 258 46 16
Grenchen	Schützengasse 31	2540 Grenchen	032 652 11 46
Horgen	Seestrasse 219	8810 Horgen	044 725 40 40
Huttwil	Walkestrasse 10	4950 Huttwil	062 721 78 41
Interlaken	Unionsgasse 7	3800 Interlaken	033 226 02 43
Langenthal	Bahnhofstrasse 30	4900 Langenthal	062 787 78 41
Langnau	Mühlegässli 1	3350 Langnau	034 402 78 41
Lengnau	Solothurnstrasse 11	2543 Lengnau	032 652 31 37
Lenzburg	Niederlenzerstrasse 21	5600 Lenzburg	056 885 37 40
Liestal	Rathausgasse 28	4410 Liestal	061 926 70 50
Luzern, OW, NW	St. Karlstrasse 21	6002 Luzern	041 249 93 00
Lyss	Rosenmattstrasse 11	3250 Lyss	032 384 78 52
Olten	Aarauerstrasse 25	4600 Olten	062 287 41 50
Pfäffikon SZ	Oberdorfstrasse 2	8808 Pfäffikon	055 415 74 24
Reinach	Konsumweg 2	5744 Reinach	062 771 12 38
Rüti	Falkenstrasse 6	8630 Rüti	055 240 11 27
Schaffhausen	Bachstrasse 45	8200 Schaffhausen	052 625 49 88
Schlieren	Schulstrasse 2	8952 Schlieren	043 444 80 90
Solothurn	Dornacherhof 11	4501 Solothurn	032 626 36 26
St. Gallen	Lämmlibrunnenstr. 41	9001 St. Gallen	071 227 25 70
Thun	Aarestrasse 40	3600 Thun	033 225 30 20
Thurgau	Bahnhofstrasse 39	8280 Kreuzlingen	071 677 11 77
Uster	Bahnhofstrasse 23	8610 Uster	044 905 80 30
Visp	Bahnhofstrasse 4	3930 Visp	027 948 12 80
Winterthur	Lagerhausstrasse 6	8400 Winterthur	052 260 04 44
Zofingen	Aarburgerstrasse 13	4800 Zofingen	062 746 88 62
Zürich	Stauffacherstrasse 60	8004 Zürich	044 296 18 18

Segreteria regionali Syna

Altdorf	Herrengasse 12	6460 Altdorf	041 870 51 85
Basel	Byfangweg 30	4011 Basel	061 227 97 30
Bern	Neuengasse 39	3011 Bern	031 311 45 40
Brugg	Neumarkt 2	5201 Brugg	056 448 99 00
Chur	Steinbockstrasse 12	7001 Chur	081 257 11 22
Frauenfeld	Freiestrasse 28	8501 Frauenfeld	052 721 25 95
Luzern	Obergrundstrasse 109	6005 Luzern	041 318 00 88
Olten	Aarauerstrasse 55	4601 Olten	062 296 54 50
Rapperswil	Alte Jonastrasse 10	8640 Rapperswil	055 221 80 90

Segreterie regionali Syna

Schwyz	Bahnhofstrasse 25	6431 Schwyz	041 811 51 52
Solothurn	Lagerhausstrasse 1	4502 Solothurn	032 622 24 54
Stans	Bahnhofstrasse 3	6371 Stans	041 610 61 35
St. Gallen	Kornhausstrasse 3	9001 St. Gallen	071 227 68 48
Tafers	Schwarzseestrasse 7	1712 Tafers	062 494 50 40
Visp	Kantonsstrasse 11	3930 Visp	027 948 09 30
Zürich	Schaffhauserstrasse 409	8050 Zürich	044 307 10 70

Segreterie vpod

vpod Zentralsekretariat	Postfach 8279	8036 Zürich	044 266 52 52
vpod aargau	Postfach 4209	5001 Aarau	062 834 94 35
vpod basel	Postfach	4005 Basel	061 685 98 98
vpod baselland	Postfach	4410 Liestal	061 922 02 29
vpod Bern Städte, Gemeinden, Energie	Holenackerstrasse 65/K03	3027 Bern	031 992 18 88
vpod bern (Bund und Kanton)	Monbijoustrasse 61	3007 Bern	031 371 67 45
vpod biel	B. Rechbergerstrasse 3	2502 Biel	032 322 18 06
vpod freiburg	Rue des Alpes 11	1701 Freiburg	026 322 29 60
vpod grischun	Gürtelstrasse 24, Postfach	7001 Chur	081 284 49 06
vpod luftverkehr	Postfach 165a	8152 Glattbrugg	044 810 69 87
vpod luzern	Theaterstrasse 7	6003 Luzern	041 240 66 16
vpod ngo	Neuengasse 8	3011 Bern	031 312 83 28
vpod ostschweiz	Hint. Poststrasse 18	9000 St. Gallen	071 223 80 43
vpod schaffhausen	Postfach 1633	8201 Schaffhausen	079 211 22 11
vpod solothurn	Postfach 4209	5001 Aarau	062 834 94 35
vpod winterthur	Postfach 323	8401 Winterthur	052 312 16 91
vpod Zürich	Postfach	8036 Zürich	044 295 30 00

Modulo per il rimborso del contributo alle spese d'esecuzione

(da presentare alla segreteria del sindacato)

Cognome, Nome:

IndirizzoNPA, Luogo:

Numero AVS:

Azienda: NPA, Luogo:

Contributo alle spese d'esecuzione Periodo di detrazione:..... 200 CHF:.....

Il 1° luglio 2004 è entrato in vigore un nuovo contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie della Svizzera tedesca. Il contratto prevede un **contributo alle spese di esecuzione** a carico delle collaboratrici e dei collaboratori. Il contributo viene riscosso sotto forma di detrazione salariale dello 0,4%. I mezzi finanziari così raccolti vengono utilizzati per finanziare il perfezionamento professionale e i controlli sul rispetto delle condizioni di lavoro. Il sindacato rimborsa il contributo ai propri iscritti. Preghiamo tutti i nostri affiliati di contattare la loro sezione sindacale. Commissione paritetica centrale del settore delle pulizie

Am 1. Juli 2004 ist ein neuer Gesamtarbeitsvertrag für das Reinigungsgewerbe der Deutschschweiz in Kraft getreten, der einen **Vollzugskostenbeitrag** beinhaltet. Zu diesem Zweck werden den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 0,4% vom Lohn abgezogen. Mit diesem Geld werden die Kontrolle über die Einhaltung der Arbeitsbedingungen und die Weiterbildung finanziert. Gewerkschaftsmitglieder erhalten den Vollzugskostenbeitrag von ihrer Gewerkschaft zurückerstattet. Wir bitten die Gewerkschaftsmitglieder deshalb, sich auf ihrem Gewerkschaftssekretariat zu melden.

Zentrale Paritätische Kommission Reinigungsgewerbe

Desde el 1° de julio de 2004 es aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de la limpieza, de la Suiza alemana. En dicho convenio se prevee el pago de una **cuota para los gastos de ejecución**. Con este objeto se descuenta a los trabajadores y trabajadoras 0,4% del salario. Con este dinero se financian los controles sobre el cumplimiento de las disposiciones del convenio y los cursos de formación y perfeccionamiento profesional. A los afiliados(-as) a un sindicato, el sindicato les devuelve la cuota descontada para los gastos de ejecución. Por eso, rogamos a las personas que estén afiliadas a un sindicato que se dirijan a los secretariados del sindicato.

Comisión paritaria central del sector de la limpieza

Entrou em vigor, a 1 de Julho de 2004, um novo Contrato Colectivo de Trabalho para o sector das limpezas na Suíça alemã, que contém uma **cotização para os custos de ratificação**. Para este fim, descontam-se 0,4% do salário dos trabalhadores. Com este dinheiro, financia-se o controlo e o respeito das condições de trabalho bem como a formação contínua. Os sindicatos devolverão aos seus membros esta cotização. Pedimos portanto aos membros do sindicato para entrarem em contacto com o seu secretariado sindical. Comissão Paritária Central do sector das Limpezas

Novim Opštini radnim ugovorom branše održavanja čistoće za njemačko govorno područje Švajcarske, koji je stupio je na snagu 1. jula 2004 godine, regulisano je i **pitanje doprinosa za sindikat**. U tu svrhu, zaposleni su izdvojili 0,4% od svoje plate. Sredstva prikupljena na

ovaj naç in, koriste se za kontrolu uslova rada zaposlenih, te za njihovo doškoloavanje. lanovi sindikata imaju pravo da izdvojeni doprinos dobiju nazada. Zato vas molimo da se javite vašem sindikalnom sekretarijatu.

Centralna paritetna komisija za radnike koji rade na održavanju čistoće

Më 1 korrik 2004 ka hyrë në fuqi Kontrata e Përgjithshme e Punës për sektorin e pastrimit që vlenë për Zvicrën gjermanofolëse. Kjo **kontratë përmbanë edhe kuotën e zbatimit**. Për këtë arsye të gjithë punëtorëve të sektorit të pastrimit i zbriten nga rroga 0,4%. Me këto para do të financohet kontrollimi i përmbajtjes së kushteve të punës dhe financohet gjithashtu edhe shkollimi i mëtejshëm. Anëtarëve të Sindikatës i kthehet kuota e zbatimit nga Sindikata e tyre. Luten të gjithë anëtarët e Sindikatës të paraqiten pranë sekretariatit sindikal. Qendra e Komisionit të Paritetit për sektorin e pastrimit

1 Temmuz 2004 tarihinde almanca konuşulan kantonlarda yürürlüğe giren Temizlik İşkolu Toplu İş Sözleşmesi beraberinde sözleşme için bir **ücret kesintisininide** getirdi. Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için yapılan harcamaları karşılamayı amaçlayan bu ücret kesintisi %0,4 oranındadır. Bu kesinti ile aynı zamanda işçilerin meslek eğitimi finanse edilecektir. Sendika üyesi olanlara ise bu kesintinin geri iade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle arka sayfada ki forumu doldurup sendika sekreterligine geri göndermeni rica ederiz. Temizlik İşkolu Merkez Idare Komisyonu

Le 1^{er} juillet 2004, une nouvelle convention collective de travail prévoyant une **contribution aux frais d'exécution** est entrée en vigueur en Suisse alémanique dans l'industrie du nettoyage. A cet effet, les travailleuses et les travailleurs subissent une déduction de 0,4% de leur salaire. Cet argent finance les contrôles portant sur le respect des conditions de travail ainsi que la formation continue. Les membres du syndicat ont droit au remboursement de la contribution aux frais d'exécution. Nous les prions donc de s'adresser au secrétariat régional de leur syndicat.

La Commission paritaire centrale de l'industrie du nettoyage

Modulo per il rimborso del contributo alle spese d'esecuzione

(da presentare alla segreteria del sindacato)

Cognome, Nome:

IndirizzoNPA, Luogo:

Numero AVS:

Azienda: NPA, Luogo:

Contributo alle spese d'esecuzione Periodo di detrazione: 200 CHF:.....

Il 1° luglio 2004 è entrato in vigore un nuovo contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie della Svizzera tedesca. Il contratto prevede un **contributo alle spese di esecuzione** a carico delle collaboratrici e dei collaboratori. Il contributo viene riscosso sotto forma di detrazione salariale dello 0,4%. I mezzi finanziari così raccolti vengono utilizzati per finanziare il perfezionamento professionale e i controlli sul rispetto delle condizioni di lavoro. Il sindacato rimborsa il contributo ai propri iscritti. Preghiamo tutti i nostri affiliati di contattare la loro sezione sindacale. Commissione paritetica centrale del settore delle pulizie

Am 1. Juli 2004 ist ein neuer Gesamtarbeitsvertrag für das Reinigungsgewerbe der Deutschschweiz in Kraft getreten, der einen **Vollzugskostenbeitrag** beinhaltet. Zu diesem Zweck werden den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 0,4% vom Lohn abgezogen. Mit diesem Geld werden die Kontrolle über die Einhaltung der Arbeitsbedingungen und die Weiterbildung finanziert. Gewerkschaftsmitglieder erhalten den Vollzugskostenbeitrag von ihrer Gewerkschaft zurückerstattet. Wir bitten die Gewerkschaftsmitglieder deshalb, sich auf ihrem Gewerkschaftssekretariat zu melden.

Zentrale Paritätische Kommission Reinigungsgewerbe

Desde el 1° de julio de 2004 es aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de la limpieza, de la Suiza alemana. En dicho convenio se prevee el pago de una **cuota para los gastos de ejecución**. Con este objeto se descuenta a los trabajadores y trabajadoras 0,4% del salario. Con este dinero se financian los controles sobre el cumplimiento de las disposiciones del convenio y los cursos de formación y perfeccionamiento profesional. A los afiliados(-as) a un sindicato, el sindicato les devuelve la cuota descontada para los gastos de ejecución. Por eso, rogamos a las personas que estén afiliadas a un sindicato que se dirijan a los secretariados del sindicato.

Comisión paritaria central del sector de la limpieza

Entrou em vigor, a 1 de Julho de 2004, um novo Contrato Colectivo de Trabalho para o sector das limpezas na Suíça alemã, que contém uma **cotização para os custos de ratificação**. Para este fim, descontam-se 0,4% do salário dos trabalhadores. Com este dinheiro, financia-se o controlo e o respeito das condições de trabalho bem como a formação contínua. Os sindicatos devolverão aos seus membros esta cotização. Pedimos portanto aos membros do sindicato para entrarem em contacto com o seu secretariado sindical. Comissão Paritária Central do sector das Limpezas

Novim Opštini radnim ugovorom branše održavanja čistoće za njemačko govorno područje Švajcarske, koji je stupio je na snagu 1. jula 2004 godine, regulisano je i **pitanje doprinosa za sindikat**. U tu svrhu, zaposleni su izdvojili 0,4% od svoje plate. Sredstva prikupljena na

ovaj način, koriste se za kontrolu uslova rada zaposlenih, te za njihovo doškoloavanje. Članovi sindikata imaju pravo da izdvojeni doprinos dobiju nazada. Zato vas molimo da se javite vašem sindikalnom sekretarijatu.

Centralna paritetna komisija za radnike koji rade na održavanju čistoće

Më 1 korrik 2004 ka hyrë në fuqi Kontrata e Përgjithshme e Punës për sektorin e pastrimit që vlenë për Zvicrën gjermanofolëse. Kjo **kontratë përmbanë edhe kuotën e zbatimit**. Për këtë arsye të gjithë punëtorëve të sektorit të pastrimit i zbriten nga rroga 0,4%. Me këto para do të financohet kontrollimi i përmbajtjes së kushteve të punës dhe financohet gjithashtu edhe shkollimi i mëtejshëm. Anëtarëve të Sindikatës i kthehet kuota e zbatimit nga Sindikata e tyre. Luten të gjithë anëtarët e Sindikatës të paraqiten pranë sekretariatit sindikal. Qendra e Komisionit të Paritetit për sektorin e pastrimit

1 Temmuz 2004 tarihinde almanca konuşulan kantonlarda yürürlüğe giren Temizlik İşkolu Toplu İş Sözleşmesi beraberinde sözleşme için bir **ücret kesintisininide** getirdi. Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için yapılan harcamaları karşılamayı amaçlayan bu ücret kesintisi %0,4 oranındadır. Bu kesinti ile aynı zamanda işçilerin meslek eğitimi finanse edilecektir. Sendika üyesi olanlara ise bu kesintinin geri iade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle arka sayfada ki forumu doldurup sendika sekreterligine geri göndermeni rica ederiz. Temizlik İşkolu Merkez Idare Komisyonu

Le 1^{er} juillet 2004, une nouvelle convention collective de travail prévoyant une **contribution aux frais d'exécution** est entrée en vigueur en Suisse alémanique dans l'industrie du nettoyage. A cet effet, les travailleuses et les travailleurs subissent une déduction de 0,4% de leur salaire. Cet argent finance les contrôles portant sur le respect des conditions de travail ainsi que la formation continue. Les membres du syndicat ont droit au remboursement de la contribution aux frais d'exécution. Nous les prions donc de s'adresser au secrétariat régional de leur syndicat.

La Commission paritaire centrale de l'industrie du nettoyage

Modulo per il rimborso del contributo alle spese d'esecuzione

(da presentare alla segreteria del sindacato)

Cognome, Nome:

IndirizzoNPA, Luogo:

Numero AVS:

Azienda: NPA, Luogo:

Contributo alle spese d'esecuzione Periodo di detrazione: 200 CHF:

Il 1° luglio 2004 è entrato in vigore un nuovo contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie della Svizzera tedesca. Il contratto prevede un **contributo alle spese di esecuzione** a carico delle collaboratrici e dei collaboratori. Il contributo viene riscosso sotto forma di detrazione salariale dello 0,4%. I mezzi finanziari così raccolti vengono utilizzati per finanziare il perfezionamento professionale e i controlli sul rispetto delle condizioni di lavoro. Il sindacato rimborsa il contributo ai propri iscritti. Preghiamo tutti i nostri affiliati di contattare la loro sezione sindacale. Commissione paritetica centrale del settore delle pulizie

Am 1. Juli 2004 ist ein neuer Gesamtarbeitsvertrag für das Reinigungsgewerbe der Deutschschweiz in Kraft getreten, der einen **Vollzugskostenbeitrag** beinhaltet. Zu diesem Zweck werden den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 0,4% vom Lohn abgezogen. Mit diesem Geld werden die Kontrolle über die Einhaltung der Arbeitsbedingungen und die Weiterbildung finanziert. Gewerkschaftsmitglieder erhalten den Vollzugskostenbeitrag von ihrer Gewerkschaft zurückerstattet. Wir bitten die Gewerkschaftsmitglieder deshalb, sich auf ihrem Gewerkschaftssekretariat zu melden.

Zentrale Paritätische Kommission Reinigungsgewerbe

Desde el 1° de julio de 2004 es aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de la limpieza, de la Suiza alemana. En dicho convenio se prevee el pago de una **cuota para los gastos de ejecución**. Con este objeto se descuenta a los trabajadores y trabajadoras 0,4% del salario. Con este dinero se financian los controles sobre el cumplimiento de las disposiciones del convenio y los cursos de formación y perfeccionamiento profesional. A los afiliados(-as) a un sindicato, el sindicato les devuelve la cuota descontada para los gastos de ejecución. Por eso, rogamos a las personas que estén afiliadas a un sindicato que se dirijan a los secretariados del sindicato.

Comisión paritaria central del sector de la limpieza

Entrou em vigor, a 1 de Julho de 2004, um novo Contrato Colectivo de Trabalho para o sector das limpezas na Suíça alemã, que contém uma **cotização para os custos de ratificação**. Para este fim, descontam-se 0,4% do salário dos trabalhadores. Com este dinheiro, financia-se o controlo e o respeito das condições de trabalho bem como a formação contínua. Os sindicatos devolverão aos seus membros esta cotização. Pedimos portanto aos membros do sindicato para entrarem em contacto com o seu secretariado sindical. Comissão Paritária Central do sector das Limpezas

Novim Opštini radnim ugovorom branše održavanja čistoće za njemačko govorno područje Švajcarske, koji je stupio je na snagu 1. jula 2004 godine, regulisano je i **pitanje doprinosa za sindikat**. U tu svrhu, zaposleni su izdvojili 0,4% od svoje plate. Sredstva prikupljena na

ovaj naç in, koriste se za kontrolu uslova rada zaposlenih, te za njihovo doškoloavanje. lanovi sindikata imaju pravo da izdvojeni doprinos dobiju nazada. Zato vas molimo da se javite vašem sindikalnom sekretarijatu.

Centralna paritetna komisija za radnike koji rade na održavanju čistoće

Më 1 korrik 2004 ka hyrë në fuqi Kontrata e Përgjithshme e Punës për sektorin e pastrimit që vlenë për Zvicrën gjermanofolëse. Kjo **kontratë përmbanë edhe kuotën e zbatimit**. Për këtë arsye të gjithë punëtorëve të sektorit të pastrimit i zbriten nga rroga 0,4%. Me këto para do të financohet kontrollimi i përmbajtjes së kushteve të punës dhe financohet gjithashtu edhe shkollimi i mëtejshëm. Anëtarëve të Sindikatës i kthehet kuota e zbatimit nga Sindikata e tyre. Luten të gjithë anëtarët e Sindikatës të paraqiten pranë sekretariatit sindikal. Qendra e Komisionit të Paritetit për sektorin e pastrimit

1 Temmuz 2004 tarihinde almanca konuşulan kantonlarda yürürlüğe giren Temizlik İşkolu Toplu İş Sözleşmesi beraberinde sözleşme için bir **ücret kesintisininide** getirdi. Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için yapılan harcamaları karşılamayı amaçlayan bu ücret kesintisi %0,4 oranındadır. Bu kesinti ile aynı zamanda işçilerin meslek eğitimi finanse edilecektir. Sendika üyesi olanlara ise bu kesintinin geri iade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle arka sayfada ki forumu doldurup sendika sekreterligine geri göndermeni rica ederiz. Temizlik İşkolu Merkez Idare Komisyonu

Le 1^{er} juillet 2004, une nouvelle convention collective de travail prévoyant une **contribution aux frais d'exécution** est entrée en vigueur en Suisse alémanique dans l'industrie du nettoyage. A cet effet, les travailleuses et les travailleurs subissent une déduction de 0,4% de leur salaire. Cet argent finance les contrôles portant sur le respect des conditions de travail ainsi que la formation continue. Les membres du syndicat ont droit au remboursement de la contribution aux frais d'exécution. Nous les prions donc de s'adresser au secrétariat régional de leur syndicat.

La Commission paritaire centrale de l'industrie du nettoyage

Allpura

Verband Schweizer Reinigungs-Unternehmen



**Die Gewerkschaft.
Le Syndicat.
Il Sindacato.**



PK Reinigung
Konradstrasse 9
Casella Postale
8021 Zurigo
Tel. 043 366 66 96
Fax 043 366 66 97
www.pk-reinigung.ch
info@pk-reinigung.ch

PARITÄTISCHE KOMMISSION
DER REINIGUNGSBRANCHE IN DER DEUTSCHSCHWEIZ